
Recepimento delle prescrizioni
della Delibera ARERA 13/11/18 572/2018/R/idr
“Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio
idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dalla Conferenza dei Sin-
daci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma”

10 dicembre 2018

INDICE

1 OGGETTO DELLA RELAZIONE	pag. 1
2 PRESCRIZIONI CON IMPATTO SULLA TARIFFA	pag. 3
3.1 Variazioni sistemiche	pag. 3
3 PRESCRIZIONI SENZA IMPATTO SULLA TARIFFA	pag. 4
4.1 Qualità Tecnica	pag. 4
4 NUOVA TARIFFA	pag. 5

APPENDICI

1. Delibera Conferenza dei Sindaci del 15 ottobre 2018 n. 3/18 “adozione dello schema regolatorio relativo all’aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018 – 2019”
2. Ricevuta invio telematico dati dello schema regolatorio 2018 - 2019 all’ARERA in data 29 ottobre 2018;
3. Deliberazione ARERA del 13 novembre 2018 572/2018/R/idr “approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio centrale - Roma”;
4. Nota Acea ATO 2 544982/P del 10 dicembre 2018.

ALLEGATI allo schema regolatorio 2018 – 2019 modificati a seguito delle prescrizioni della delibera AEEGSI 572/2018

- Allegato 1 1202 13989 RDT2018 10dic18
fogli modificati:
 - Altri dati economico_finanziari
 - Vendita_servizi_ingrosso
- “Relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018 e 2019” aggiornamento 10 dicembre 2018
- “Relazione di accompagnamento qualità tecnica e programma degli interventi” aggiornamento 10 dicembre 2018

1 OGGETTO DELLA RELAZIONE

La Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale Roma ha approvato l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019 (MTI-2) con la delibera del 15 ottobre 2018 n. 3/18 (doc.1)¹.

La Segreteria ha inviato all'ARERA in data 29 ottobre 2018 gli elaborati di questo aggiornamento (doc. 2).

L'ARERA nei giorni seguenti ha avviato l'istruttoria di verifica degli elaborati predisposti dalla Segreteria ed adottati dalla Conferenza.

L'istruttoria è durata circa una settimana durante la quale la Segreteria ha fornito l'assistenza e le delucidazioni richieste dall'ARERA.

L'ARERA con la deliberazione del 13 novembre 2018 572/2018/R/idr ha approvato l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019 adottato dalla Conferenza con alcune prescrizioni (doc. 3).

Queste prescrizioni sono oggetto dei successivi paragrafi della presente relazione.

La delibera 3/18 della Conferenza, oltre ad approvare l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, ha dato mandato alla Segreteria Tecnico Operativa di recepire le eventuali prescrizioni dell'ARERA.

Pertanto la presente relazione non solo descrive le prescrizioni dell'ARERA ma le adotta e ricalcola di conseguenza e definitivamente le grandezze tariffarie 2018 e 2019 (MTI-2).

La relazione "di accompagnamento all'aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018 e 2019 ai sensi dell'art.1, della Delibera ARERA 918/2017/R/IDR e della Determinazione del 29 marzo 2018, n. 1/2018-DSID" adottato dalla Conferenza dei Sindaci con la delibera 1/16 è stata aggiornata con i risultati dei calcoli tariffari contenuti nella presente relazione.

¹ doc. n - è uno dei documenti riportati nell'appendice della presente relazione

2 PRESCRIZIONI CON IMPATTO SULLA TARIFFA

2.1 Variazioni sistemiche

I “RITENUTO CHE” a pag. 16 della delibera ARERA 572/18 riportano:

- *con riferimento al computo delle componenti a conguaglio di cui all’articolo 29 del MTI-2, atteso che la regolazione tariffaria vigente - in un’ottica di certezza dei corrispettivi applicati all’utenza - non consente il recupero di voci che, per varie motivazioni, non erano state considerate nel computo tariffario delle annualità di pertinenza, non possa:*
 - *essere ammesso al riconoscimento tariffario l’importo (afferrete al periodo 2003-2013) relativo all’accordo di locazione tra ACEA ATO 2 S.p.a. ed il Consorzio del Simbrivio, ricompreso nella quantificazione della componente RC^a_{ALTRO} dell’anno 2019;*
 - *trovare accoglimento la riferita trattazione – ai fini del calcolo della voce RC^a_{VOL} e in particolare nell’ambito del computo dei ricavi effettivamente conseguiti – di una componente negativa a compensazione di taluni importi “fatturati ai soggetti subdistributori” in annualità antecedenti al 2016;*
- *conseguentemente, per la gestione in parola, sia necessario rideterminare per l’anno 2019, il valore del moltiplicatore tariffario θ nei termini di cui all’Allegato A;*

La prima prescrizione ha comportato l’azzeramento nel 2017 del valore relativo all’accordo di locazione tra ACEA ATO 2 S.p.a. ed il Consorzio del Simbrivio (€ 117.600) nel foglio “Altri dati economico_finanziari” (cella F46).

Tale azzeramento determina un decremento della voce RC^a_{ALTRO} e conseguentemente una riduzione di pari importo del VRG 2019.

La seconda prescrizione ha comportato l’azzeramento dei valori negativi riportati nel 2016 e nel 2017 nel foglio “Vendita_servizi_ingrosso” del file Allegato 1 1202_13989_RDT2018 15ott18.

Tale azzeramento determina un ulteriore incremento negativo della voce RC^a_{VOL} e conseguentemente una riduzione di pari importo del VRG 2018 e VRG 2019.

L’effetto combinato delle due prescrizioni comporta una rideterminazione del θ solo per l’anno 2019.

3 PRESCRIZIONI SENZA IMPATTO SULLA TARIFFA

3.1 Qualità Tecnica

I “RITENUTO CHE” a pag. 16 della delibera ARERA 572/18 riportano:

- *in linea generale, le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell’ambito dell’aggiornamento dello specifico schema regolatorio sia idoneo a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore ACEA ATO 2 S.p.a.;*
- *tuttavia, ai fini dell’individuazione del macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, non possa essere ritenuta ammissibile la valutazione iniziale del tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) e del tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) compiuta dal soggetto competente, atteso che la medesima è stata condotta escludendo dal computo taluni “campioni non conformi per parametri della (...) Parte C rientranti nell’art.14 [del] D. Lgs.31/01 (...)”, contravvenendo alle previsioni di cui ai commi 12.2 e 13.2 della RQTI, le quali espressamente dispongono che per il calcolo degli indicatori M3b e M3c debbano essere considerati i “campioni di acqua analizzati nell’anno a dal gestore nell’ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione e risultati non conformi all’Allegato I, Parte A e/o B e/o C del medesimo [d.lgs.31/2001]”;*

Il “DELIBERA” a pag. 17 della delibera ARERA 572/18 riporta:

3. di prescrivere all’Ente di governo dell’ambito di provvedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, alla trasmissione delle pertinenti informazioni necessarie all’individuazione del valore iniziale del macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata” (e, nello specifico, del tasso di campioni non conformi, indicatore M3b, e del tasso di parametri non conformi, indicatore M3c) secondo le modalità previste dai commi 12.2 e 13.2 della RQTI;

Per quanto riguarda la richiesta formulata con la predetta deliberazione 572/2018 in merito alle informazioni relative al calcolo degli indicatori M3b e M3c, la Segreteria ha interpellato il Gestore Acea ATO 2 per la verifica di quanto eseguito.

Il gestore ha trasmesso la nota prot. n. 544982 del 10 dicembre u.s. (doc. 4) con cui è stato modificato il paragrafo “4.3.1. Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi” della relazione di accompagnamento alla Proposta per la Qualità tecnica e Programma degli Interventi, recepita da questa STO e allegata alla presente.

Nella nota sono meglio chiarite le modalità adottate per il calcolo degli indicatori M3b e M3c.

Con riferimento a detta nota si specifica che le modifiche apportate lasciano inalterato il calcolo degli indicatori M3b e M3c rispetto a quanto già indicato in precedenza nel file “Allegato 1 1202_13989_RDT2018 15ott18”.

4 NUOVA TARIFFA


Le principali grandezze tariffarie dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019 adottate con la delibera della Conferenza dei Sindaci del 15 ottobre 2018 n. 3/18 erano:

		2018	2019
Fondo nuovi investimenti	FoNI	€ 28.560.082	€ 28.846.411
Costi operativi	Opex	€ 343.263.870	€ 345.539.188
Costi di capitale	Capex	€ 176.703.796	€ 189.322.702
Componenti a conguaglio	R _{Ctot}	€ 35.911.493	€ 55.703.911
Premi e penalità	R _{CDQ}	€ 23.060.196	€ 30.361.690
Costi ambientali e della risorsa	ERC	€ 15.328.818	€ 17.698.458
Vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore	VRG	€ 599.768.059	€ 637.110.670
Moltiplicatore tariffario (da applicare alla tariffa in vigore il 31 dicembre 2015)	θ	1,107	1,173
Incremento % rispetto alle tariffe già applicate nell'anno precedente		5,63%	5,96%

Queste grandezze si sono così modificate a seguito delle prescrizioni contenute nella deliberazione dell'ARERA 572/2018/R/idr di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019 già adottato dalla Conferenza dei Sindaci:

		2018	2019
Fondo nuovi investimenti	FoNI	€ 28.560.082	€ 28.846.411
Costi operativi	Opex	€ 343.263.870	€ 345.539.188
Costi di capitale	Capex	€ 176.703.796	€ 189.322.702
Componenti a conguaglio	R_{Ctot}	€ 35.800.237	€ 54.500.609
Premi e penalità	R_{CDQ}	€ 23.060.196	€ 30.361.690
Costi ambientali e della risorsa	ERC	€ 15.328.818	€ 17.698.458
Vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore	VRG	€ 599.656.803	€ 635.907.368
Moltiplicatore tariffario (da applicare alla tariffa in vigore il 31 dicembre 2015)	θ	1,107	1,171
Incremento % rispetto alle tariffe già applicate nell'anno precedente		5,63%	5,78%

Il Dirigente Responsabile (ad interim)
dott. ing. Massimo Paternostro



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Paternostro', is written over a horizontal line.

**CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE****Delibera n. 3-18****OGGETTO:** adozione dello schema regolatorio relativo all'aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018 – 2019

- i. Programma degli Interventi 2018 – 2019;
- ii. Piano Economico Finanziario per il periodo 2018 – 2032;

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 15 ottobre 2018 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma con delibera n. 1/16 del 27 luglio 2016 ha approvato la tariffa per gli anni 2016 e 2019 calcolata applicando il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) di cui alla deliberazione ARERA del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/idr integrata e modificata dalla deliberazione ARERA del 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/idr;

CHE con deliberazione 674/2016/R/IDR del 17 novembre 2016, l'ARERA ha approvato le tariffe 2016-2019 di cui alla citata delibera 1/16 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 con alcune prescrizioni;

CHE tali prescrizioni sono state recepite dalla STO che ha ricalcolato la tariffa per gli anni 2016-2019 ed ha comunicato i risultati di queste elaborazioni con nota del 20 dicembre 2016 n. 380-16 ad ACEA ATO 2 S.p.A., ai Sindaci dell'ATO 2 ed all'ARERA;

CHE il comma 1 bis dell'art. 3 bis della L. n. 148 del 14 settembre 2011 s.m.i. prevede che le deliberazioni degli enti di governo degli ambiti territoriali dei servizi pubblici locali *“sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali”*;

CHE la deliberazione dell'ARERA del 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/idr *“Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”* a partire dal 1° gennaio 2018 impone a tutti i Gestori del S.I.I. nuovi standard di qualità tecnica:

STANDARD SPECIFICI

ID	Indicatore	Standard specifico
S1	Durata massima della singola sospensione programmata	24 ore
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Dal 1° gennaio 2018 la delibera ARERA prevede che il Gestore, in caso di mancato rispetto di questi standard specifici, debba corrispondere all'utente un indennizzo automatico con le stesse modalità previste per il non rispetto degli standard della qualità del servizio (delibera ARERA 655/2015 e delibera Conferenza dei Sindaci 1/16) ma con questi discostamenti in favore dell'utenza:

- l'indennizzo automatico può essere erogato anche più di una volta nell'anno, al medesimo utente per la medesima violazione;
- l'indennizzo deve essere corrisposto anche agli utenti indiretti (ovvero alle unità immobiliari sottese), in caso di utenze condominiali.

STANDARD GENERALI - servizio di acquedotto		
Obiettivo regolatorio	ID	Indicatore/ sotto-indicatori
conservazione della risorsa idrica	M1	M1a - Perdite idriche lineari [mc/km/gg]
		M1b - Perdite idriche percentuali [%]
continuità del servizio	M2	M2 - Interruzioni del servizio [ore]
qualità dell'acqua erogata	M3	M3a - Incidenza ordinanze di non potabilità [%]
		M3b - Tasso di campioni non conformi [%]
		M3c - Tasso di parametri non conformi [%]
STANDARD GENERALI - servizio di fognatura		
Obiettivo regolatorio	ID	Indicatore/ sotto-indicatori
adeguatezza del sistema fognario, con minimizzazione degli impatti ambientali	M4	M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura (n/100 km)
		M4b - Adeguatazza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati)
		M4c - Controllo degli scaricatori di piena (% non controllati)
STANDARD GENERALI - servizio di depurazione		
	ID	Indicatore/ sotto-indicatori
minimizzazione dell'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui – linea fanghi	M5	M5 - Smaltimento fanghi in discarica [%]
minimizzazione dell'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui - linea acque	M6	M6 - Tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata [%]

La delibera ARERA 917/18 prevede il meccanismo di incentivazione della qualità tecnica che si articola in fattori premiali o di penalizzazione da attribuire in ragione delle performance dei gestori determinati sulla base dei predetti indicatori.

I premi e le penalità saranno applicati a partire dal 2020 confrontando i risultati ottenuti nel 2018 rispetto alle performance 2016.



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Gli standard specifici e generali ex delibera ARERA 917/2018 possono essere temporaneamente sospesi relativamente alla utenze nei Comuni i cui servizi siano stati recentemente acquisiti al S.I.I. tramite apposita istanza.

La copertura dei premi relativi alla qualità tecnica avviene attraverso un meccanismo perequativo operante su scala nazionale gestito operativamente dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) i cui oneri sono, per le annualità 2018 e 2019, coperti dalla componente tariffaria UI2 determinata dall'ARERA.

L'art. 23-bis dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 664/2015 così come modificato dalla deliberazione 918/2017 prevede la possibilità che il Gestore richieda, tramite apposita istanza il riconoscimento di costi operativi aggiuntivi per il conseguimento degli standard di qualità tecnica.

L'art. 4-bis dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 664/2015 così come modificato dalla deliberazione 918/2017 prevede che il Programma degli interventi 2018 e 2019 contenga investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti per le future annualità dalla delibera ARERA 917/2018;

CHE la deliberazione dell'ARERA del 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/idr "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del S.I.I.", all'art. 13.2, ha disposto che la Conferenza dei Sindaci debba approvare ed inviare all'ARERA, entro il 30 aprile 2018, lo schema regolatorio 2018 - 2019 costituito da:

- i.** il Programma degli Interventi per il periodo 2018 – 2019 per la cui predisposizione l'ARERA ha pubblicato la determina del 29 marzo 2018 n. 1/2018 "*Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR*";
- ii.** il Piano Economico Finanziario (PEF) che a sua volta contiene:
 - il Piano Tariffario per il periodo di regolazione 2018 – 2019 che esplicita il vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG) ed il moltiplicatore tariffario Teta (θ) che il Gestore dovrà applicare nelle singole annualità 2018 – 2019;
 - il conto economico ed il rendiconto tariffario esteso a tutto il periodo di affidamento della gestione;
- iii.** una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
- iv.** l'atto o gli atti deliberativi di approvazione della predisposizione tariffaria;
- v.** l'aggiornamento dei dati necessari per la cui predisposizione l'ARERA ha pubblicato la determina del 29 marzo 2018 n. 1/2018 "*Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR*";

CHE con la stessa determina 1/2018 l'ARERA ha inoltre messo a disposizione il file dati "RDT2018_1202_13989_precompilato" da completare a cura del Gestore;

CHE l'art. 13 della deliberazione ARERA n. 918/2017 dispone:

"13.4 Ove il termine di cui al precedente comma 8.1 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB e ne dà comunicazione all'Autorità.

**Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma**

13.5 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 8.3, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.”;

CHE ad oggi il soggetto gestore non ha trasmesso all'Ente di governo dell'ambito istanza di aggiornamento tariffario;

CHE la deliberazione ARERA 917/2017 prevede una modifica *ope legis* della Carta del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 attualmente in vigore introducendo in particolare nuovi obiettivi e nuovi standard S1, S2 ed S3;

CHE l'art. 23-bis dell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 664/2015” integrata e modificata dalla Deliberazione ARERA del 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/idr, prevede il riconoscimento in tariffa dei maggiori costi operativi ($Opex_{OT}$) per l'adeguamento del S.I.I. ai nuovi standard; costi che devono essere richiesti dal Gestore con una apposita istanza;

CHE ACEA ATO 2 S.p.A. ha inviato:

⇒ nota del 15 giugno 2018 n. 241601/p con la “Istanza motivata per il riconoscimento di costi aggiuntivi ($Opex_{OT}$) ai sensi dell'art. 23-bis, della deliberazione 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 dell'ARERA integrata e modificata dalla Deliberazione ARERA del 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/idr”;

⇒ nota di Acea ATO 2 S.p.A. prot. 289665/p del 20 luglio 2018 con integrazioni e modifiche alla precedente;

documento allegato alla presente delibera;

CHE la STO ha redatto il documento “Relazione sullo stato dei trasferimenti dei servizi comunali dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma al S.I.I.”, pubblicato sul sito web della STO, aggiornato con le acquisizioni del S.I.I. del Comune di Civitavecchia con verbale del 3 aprile 2018 e del Comune di Morlupo con verbale del 16 aprile 2018;

CHE il Gestore ha richiesto alla STO, con nota del 4 aprile prot. 136225/P per il Comune di Civitavecchia e con nota del 18 giugno 2018 prot. 242368/P per il Comune di Morlupo, entrambi acquisiti nel corso del 2018, di presentare istanza di deroga ai sensi dell'art. 3.2 della deliberazione 655/2015/R/IDR “Regolazione della qualità contrattuale del S.I.I.” dall'applicazione della stessa delibera 655/15 per il periodo di 12 mesi;

CHE il Gestore ha richiesto alla STO, con nota del 22 maggio prot. 208114/P per il Comune di Morlupo e con nota del 19 aprile 2018 prot. 161588/P per il Comune di Civitavecchia, entrambi acquisiti nel corso del 2018, di presentare istanza di deroga ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea esclusione, ex ante, dell'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente e fino al 31/12/2019;

**Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma**

CHE la STO ha provveduto al calcolo del parametro MALL, ai sensi dell'art. 30.6 della Convenzione integrata per l'affidamento del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma approvata dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 1-16 del 27 luglio 2016 con i seguenti risultati:

PENALITA'	
2016	2017
€ 5.803.867	€ 3.045.575

CHE la deliberazione dell'ARERA del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (RQSII)" a partire dal 1° luglio 2016 impone a tutti i Gestori del S.I.I. nuovi standard di qualità contrattuali, standard superiori a quelli già previsti dalla Carta dei Servizi allegata Convenzione di Gestione del S.I.I. approvata con delibera della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 24 maggio 2002;

CHE l'art. 32 dell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 664/2015 prevede la possibilità di elevare ulteriormente gli standard di qualità contrattuale del S.I.I. con il contemporaneo riconoscimento al Gestore di premi in caso di raggiungimento di questi standard migliorativi.

Gli standard migliorativi ed i relativi premi devono essere proposti con una istanza approvata dalla Conferenza dei Sindaci.

CHE la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma con delibera n. 1/16 del 27 luglio 2016 ha approvato l'istanza che prevede premi al Gestore del S.I.I. per il conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla deliberazione ARERA 655/2015 ai sensi dell'art. 32 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.664/2015;

CHE per il 2016 ed il 2017 il Gestore ha fornito i dati necessari ai fini del calcolo del premio;

CHE la STO ha calcolato il premio assegnabile al gestore per gli anni 2016 e 2017 le cui relazioni con le relative elaborazioni sono state pubblicate sul sito della STO www.ato2roma.it di cui informativa è stata data ai soggetti interessati con nota prot. 96-18 del 27 marzo 2018;

CHE la Segreteria alla luce dell'esperienza maturata nel 2016 e 2017, ha ritenuto necessarie alcune modifiche all'Istanza già approvata con la delibera 1/16;

CHE le modifiche ritenute necessarie sono state condivise con il Gestore con incontri svolti negli ultimi mesi;

CHE quanto sopra comporta una modifica della Carta del Servizio Idrico Integrato con l'introduzione di un ulteriore standard di qualità rispetto quelli previsti dalla stessa deliberazione, come disposto dall'art. 69.1 della delibera ARERA 655/2015;

CHE a seguito di tale condivisione ACEA ATO 2 S.p.A. ha inviato:

⇒ nota del 27 giugno 2018 n. 262725/p con "Aggiornamento dell'istanza di riconoscimento premi per il conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR per gli anni 2018 e 2019";

**Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma**

documento allegato alla presente delibera;

CHE ACEA ATO 2 S.p.A. ha redatto e presentato, con le note 309155/P del 3 agosto 2018 e 351709/P del 6 settembre 2018, i seguenti documenti con la condivisione della Segreteria Tecnico Operativa su gli obiettivi e sulle opere inserite nel Cronoprogramma 2016-2019 e quindi contemperando gli importi degli investimenti previsti con le necessità del territorio e le risorse del Gestore:

- ⇒ Allegato 1. file RDT e nota di accompagnamento al file RDT;
- ⇒ Allegato 1.a dichiarazione di veridicità dei dati forniti;
- ⇒ Allegato 1.b dichiarazione di ottemperanza.
- ⇒ Allegato 2. Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica e programma degli interventi;
- ⇒ Allegato 2.a Schede degli Interventi;
- ⇒ Allegato 2.b Richieste dei Comuni;
- ⇒ Allegato 2.c Tabelle Sinottiche.

documenti allegati alla presente delibera;

CHE la Segreteria Tecnico Operativa ha redatto i seguenti documenti relativi alla predisposizione tariffaria 2018 - 2019:

- ⇒ Allegato 3. Relazione di Accompagnamento - Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018 – 2019;

documento allegato alla presente delibera;

CHE la Segreteria Tecnico Operativa, su proposta del Gestore ed ai sensi dell'art. 23-bis della deliberazione ARERA 655/2015, integrata e modificata dalla Deliberazione ARERA del 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/idr" ha predisposto il seguente documento:

⇒ A. Istanza di riconoscimento di costi aggiuntivi OpexQT, relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR ai sensi dell'art. 23-bis dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.664/2015/R/IDR integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;

documento allegato alla presente delibera;

CHE la Segreteria Tecnico Operativa ha predisposto il seguente documento:

⇒ B. Aggiornamento dell'istanza di riconoscimento premi per il conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR approvata dalla Conferenza dei Sindaci con delibera n. 1/16 del 27 luglio 2016;

documento allegato alla presente delibera;

CHE la Segreteria Tecnico Operativa, su proposta del Gestore ed ai sensi dell'art. 3.2 della Deliberazione 655/2015/R/IDR ha predisposto il seguente documento:

⇒ C. Istanza di deroga dall'applicazione della delibera 655/15 per il periodo di 12 mesi;

documento allegato alla presente delibera;

CHE la Segreteria Tecnico Operativa, su proposta del Gestore ed ai sensi degli artt. 5.2.a e 5.3.a della Deliberazione 917/2015/R/IDR ha predisposto il seguente documento:

⇒ D. Istanza di deroga ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2015/R/IDR per la temporanea esclusione, ex ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente fino al 31/12/2019;

**Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma**

documento allegato alla presente delibera;

CHE lo schema regolatorio predisposto dalla Segreteria Tecnico Operativa portato all'approvazione della Conferenza ed allegato alla presente delibera si basa sulle seguenti assunzioni:

- approvazione dell'istanza di riconoscimento di costi aggiuntivi OpexQT, relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR ai sensi dell'art. 23-bis dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.664/2015/R/IDR integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR (allegato A);
- approvazione della modifica dell'istanza di riconoscimento di premi per il conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli della deliberazione ARERA 655/2015 approvata dalla Conferenza dei Sindaci con delibera n. 1/16 del 27 luglio 2016 (allegato B);
- approvazione dell'istanza predisposta dalla segreteria Tecnico Operativa di deroga dall'applicazione della delibera 655/15 per il periodo di 12 mesi (allegato C);
- approvazione dell'istanza predisposta dalla segreteria Tecnico Operativa di deroga ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2015/R/IDR per la temporanea esclusione, ex ante, dell'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente e fino al 31/12/2019 (allegato D);

CHE conseguentemente all'adozione dei nuovi standard introdotti dalla deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR ed all'approvazione, in particolare, dell'allegato B "Aggiornamento dell'istanza di riconoscimento premi per il conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR approvata con la delibera 1/16", la Carta del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 risulta automaticamente modificata come da documento allegato "La Carta del S.I.I. in vigore" – aggiornamento del 6 agosto 2018";

documento allegato alla presente delibera;

CHE ai sensi dell'art.29 della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR, sono dovuti al gestore i conguagli tariffari come dettagliati nella "Relazione di Accompagnamento – Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018 – 2019" allegata alla presente deliberazione;

CHE la delibera 1/16 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 ha disposto dal 2017 l'abolizione della componente tariffaria denominata "contributo di solidarietà" e lo stanziamento attraverso il FONI nella tariffa del S.I.I., di una quota pari a € 2.000.000;

CHE al 31 dicembre 2017 restava disponibile un importo nel fondo di solidarietà, pari ad € 4.876.302,68 oltre alla quota di € 2.000.000 stanziata nel FONI per il 2017;

CHE pertanto il fondo di solidarietà disponibile al 31 dicembre 2017, può essere utilizzato per ridurre i conguagli maturati da computare nel VRG del 2018 e 2019;

CHE la quota stanziata per il 2017 attraverso il FONI nella precedente predisposizione tariffaria pari a € 2.000.000 viene altresì lasciata a disposizione per il finanziamento del bonus idrico integrativo per le annualità 2018 e 2019;

**Segreteria Tecnico Operativa**
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE dal 2018 così come previsto dall'art. 10.3 della Deliberazione 918/2017R/IDR si prevede il finanziamento del bonus idrico integrativo con la componente specifica OPsocial che viene posta per entrambe le annualità 2018 e 2019 pari a € 2.000.000;

CHE le ipotesi di cui ai due punti precedenti sono volte a mantenere il bonus idrico integrativo nell'ATO 2 accanto al bonus sociale idrico a livello nazionale introdotto con la deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR;

CHE nei documenti portati all'approvazione della Conferenza dei Sindaci sono contenute le seguenti decisioni che è opportuno siano esplicitate nel deliberato del presente documento:

• allegato A “Istanza di riconoscimento di costi aggiuntivi (Opex_{OT}), relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR ai sensi dell'art. 23-bis dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.664/2015/R/IDR integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR”;

in questa istanza il Gestore ha determinato in € 738.020 per il 2018 e € 2.405.520 per il 2019 i maggiori costi conseguenti alla introduzione a livello nazionale da parte della deliberazione ARERA 917/17 di standard di qualità tecnica per il S.I.I.;

• allegato B “Aggiornamento Istanza di riconoscimento di premi per il conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli della deliberazione ARERA 655/2015 approvata dalla Conferenza dei Sindaci con delibera n. 1/16 del 27 luglio 2016”;

in questa istanza sono stati modificati alcuni criteri per il calcolo del premio a partire dal 2018 in avanti sulla base delle modifiche ritenute necessarie a seguito dell'esperienza maturata nel 2016 e 2017.

• allegato C “Istanza di deroga dall'applicazione della delibera 655/15 per il periodo di 12 mesi”;

in questa istanza si prevede la deroga di 12 mesi per i Comuni di Morlupo e Civitavecchia per l'applicazione della qualità contrattuale.

• allegato D “Istanza di deroga ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2015/R/IDR per la temporanea esclusione, ex ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente fino al 31/12/2019”;

in questa istanza si prevede la deroga per l'applicazione degli indennizzi automatici e del meccanismo incentivante per i Comuni di Morlupo e Civitavecchia.

• allegato 3. Relazione di Accompagnamento – Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018 – 2019

Nelle elaborazioni tariffarie descritte in questo documento è stato assunto:

- 1) di adottare un valore del parametro Ψ (art. 9 dell'allegato A della deliberazione ARERA 664/2015) pari a 0,6;
- 2) di utilizzare quanto non speso del contributo di solidarietà raccolto a tutto il 2017, ovvero € 4.876.301,68 per ridurre i conguagli tariffari dovuti per il 2018 e 2019;
- 3) di ridurre gli incrementi patrimoniali realizzati dal gestore nel 2017 e nel 2018 rispettivamente di € 5.803.867 e di € 3.045.575 conseguentemente all'applicazione del parametro MALL negli anni 2016 e 2017;
- 4) di mantenere il bonus idrico integrativo in affiancamento al bonus sociale idrico nazionale;

l'ipotesi 1) è stata adottata in continuità con la predisposizione precedente al fine di determinare un valore del FNI adeguato al fabbisogno di nuovi investimenti;

l'ipotesi 2) è stata adottata al fine di ridurre i conguagli finora maturati;


Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

l'ipotesi 3) è stata adottata in applicazione della nuova Convenzione di Gestione Integrata approvata con delibera della Conferenza dei sindaci 1/16 del 27 luglio 2016;

l'ipotesi 4) è stata adottata per compensare l'eventuale aumento della spesa di alcune famiglie che può derivare dall'introduzione della nuova articolazione tariffaria in attuazione del TICS1;

CHE il Programma degli Interventi allegato alla presente delibera prevede i seguenti investimenti per le necessità e le esigenze ampiamente esposte nella relazione di accompagnamento al Programma degli interventi:

	2018	2019	2020 - 2032
investimenti previsti (€)	224.941.448	244.500.456	3.995 mil.

CHE gli importi degli investimenti previsti nel Programma degli interventi 2018-2019 sono aumentanti rispetto a quelli previsti ed approvati per gli stessi anni (pari a € 210 milioni/anno) nella precedente predisposizione tariffaria 2016-2019;

CHE i conguagli previsti per il 2018 e 2019 sono così allocati:

	2018	2019
	€ 35.922.368	€ 55.715.995
di cui effettivi per i conguagli pregressi	€ 12.851.297	€ 25.342.221
di cui premio qualità contrattuale (inserito nella voce "conguagli" come da indicazioni ARERA)	€ 23.060.196	€ 30.361.690

CHE i conguagli comprendono costi per eventi eccezionali pari a € 3.944.496 relativi al 2016 e € 2.176.437 relativi al 2017 per il trasporto dei reflui su gomma resosi necessario per il sequestro di alcuni depuratori;

CHE si ritiene che gli oneri per eventi eccezionali possano essere riconosciuti al Gestore solo con riserva di stornare tali costi nelle elaborazioni tariffarie future, qualora risultassero afferenti ad una indagine giudiziaria a seguito della quale il Gestore dovesse subire una condanna definitiva;

CHE l'ARERA ha condiviso tale impostazione nella deliberazione 674/2016/R/IDR del 17 novembre 2016 di approvazione delle tariffe 2016 e 2019;

CHE fino ad oggi non risulta che il Gestore sia stato condannato in maniera definitiva per fatti che hanno reso necessario, nel passato, il trasporto su gomma di reflui i cui costi siano stati inseriti in tariffa;

CHE i calcoli tariffari eseguiti dalla Segreteria Tecnico Operativa con tale allocazione dei conguagli hanno portato a questi risultati:

**Segreteria Tecnico Operativa**
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

	2018	2019
FONI Fondo nuovi investimenti (mil.di €)	28,5	28,9
VRG Vincolo riconosciuto al Gestore (mil.di €)	599,7	637,0
θ Moltiplicatore tariffario (da applicare alla tariffa in vigore al 31 dicembre 2015)	1,107	1,173
incremento tariffario % rispetto alle tariffe già applicate nell'anno prece- dente	5,63%	5,96%

CHE per il 2018 ed il 2019 tali incrementi sono gli stessi già previsti nella precedente predisposizione tariffaria 2016-2019 e pertanto, per il 2018, già applicati in bolletta;

CHE i documenti allegati alla presente delibera sono stati pubblicati sul sito www.ato2roma.it contemporaneamente alla nota inviata ai Sindaci dell'ATO 2 del 27 settembre 2018 n. 1785-18 a firma della Sindaca della Città Metropolitana di Roma capitale;

VISTO l'emendamento alla presente Delibera, approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 15 ottobre 2018 e riportato nel relativo verbale;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI approvare e quindi adottare i seguenti documenti allegati alla presente delibera e relativi allo schema regolatorio 2018 - 2019:

- ⇒ Allegato 1. file RDT e nota di accompagnamento al file RDT;
- ⇒ Allegato 1.a dichiarazione di veridicità dei dati forniti;
- ⇒ Allegato 1.b dichiarazione di ottemperanza.
- ⇒ Allegato 2. Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica e programma degli interventi;
- ⇒ Allegato 2.a Schede degli Interventi;
- ⇒ Allegato 2.b Richieste dei Comuni;
- ⇒ Allegato 2.c Tabelle Sinottiche;
- ⇒ Allegato 3. Relazione di Accompagnamento - Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018 – 2019;
- ⇒ Allegato A. Istanza di riconoscimento di costi aggiuntivi OpexQT, relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR ai sensi dell'art. 23-bis dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.664/2015/R/IDR integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

- ⇒ Allegato B. Aggiornamento Istanza di riconoscimento di premi per il conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli della deliberazione ARERA 655/2015 approvata dalla Conferenza dei Sindaci con delibera n. 1/16 del 27 luglio 2016;
- ⇒ Allegato C. Istanza di deroga dall'applicazione della delibera 655/15 per il periodo di 12 mesi ai sensi dell'art. 3.2 della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR”;
- ⇒ Allegato D. Istanza di deroga per la temporanea esclusione, ex ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016 al perimetro gestionale preesistente, fino al 31/12/2019 ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2015/R/IDR;

DI prendere atto dei rimanenti documenti allegati alla presente delibera;

DI approvare esplicitamente le seguenti decisioni assunte nelle elaborazioni tariffarie contenute nei documenti allegati:

- ✓ adozione di un valore del parametro Ψ (art. 9 dell'allegato A della deliberazione ARERA 664/2015) pari a 0,6 che consente un aumento del VRG per il 2018 e 2019 pari a circa 40 milioni di euro che va ad incrementare il FoNI Fondo Nuovi Investimenti;
- ✓ utilizzo di quanto non speso del contributo di solidarietà raccolto a tutto il 2017, ovvero € 4.876.301,68 per ridurre i conguagli tariffari dovuti per il 2018 e 2019;
- ✓ riduzione degli incrementi patrimoniali realizzati dal gestore nel 2017 e nel 2018 rispettivamente di € 5.803.867 e di € 3.045.575 conseguentemente all'applicazione del parametro MALL negli anni 2016 e 2017;
- ✓ mantenimento del bonus idrico integrativo in affiancamento al bonus sociale idrico nazionale;

DI sostituire gli investimenti previsti in convenzione di Gestione con questi valori:

	2018	2019	2020 - 2032
investimenti previsti (€)	224.941.448	244.500.456	3.995 mil.

DI adottare questa allocazione dei conguagli:

	2018	2019
	€ 35.922.368	€ 55.715.995
di cui effettivi per i conguagli pregressi	€ 12.851.297	€ 25.342.221
di cui premio qualità contrattuale (inserito nella voce “conguagli” come da indicazioni ARERA)	€ 23.060.196	€ 30.361.690

DI adottare quindi la nuova tariffa per il periodo di regolazione 2018 e 2019 a cui corrispondono questi valori



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

	2018	2019
FONI Fondo nuovi investimenti (mil.di €)	28,5	28,9
VRG Vincolo riconosciuto al Gestore (mil.di €)	599,7	637,0
θ Moltiplicatore tariffario (da applicare alla tariffa in vigore al 31 dicembre 2015)	1,107	1,173
incremento tariffario % rispetto alle tariffe già applicate nell'anno prece- dente	5,63%	5,96%

DI riservarsi la possibilità nelle elaborazioni tariffarie future di stornare i costi oggi riconosciuti al Gestore per eventi eccezionali qualora risultassero afferenti ad una indagine giudiziaria a seguito della quale il Gestore dovesse subire una condanna;

DI trasmettere la presente Deliberazione all'ARERA;

DI dare mandato alla Segreteria Tecnico Operativa di recepire le eventuali prescrizioni rilasciate dall'ARERA in fase di approvazione dei documenti relativi allo schema regolatorio 2018 - 2019;

DI chiedere al Gestore di presentare alla prossima Conferenza dei Sindaci una relazione sulla possibilità di riutilizzare, in tutto o in parte, gli utili di ACEA ATO 2 per realizzare investimenti del S.I.I. al fine di evitare ulteriori aumenti e quindi non gravare sulla tariffa;

DI intervenire, nella realizzazione degli investimenti, con particolare cura e attenzione per quei Comuni che nel corso del 2017 hanno incontrato difficoltà per quanto riguarda approvvigionamento e carenze idriche.

ALLEGATI:

- ⇒ Allegato 1. file RDT e nota di accompagnamento al file RDT;
- ⇒ Allegato 1.a dichiarazione di veridicità dei dati forniti;
- ⇒ Allegato 1.b dichiarazione di ottemperanza.
- ⇒ Allegato 2. Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica e programma degli interventi;
- ⇒ Allegato 2.a Schede degli Interventi;
- ⇒ Allegato 2.b Richieste dei Comuni;
- ⇒ Allegato 2.c Tabelle Sinottiche;
- ⇒ Allegato 3. Relazione di Accompagnamento - Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018 – 2019;
- Allegato A. Istanza di riconoscimento di costi aggiuntivi OpexQT, relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR ai sensi dell'art. 23-bis dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.664/2015/R/IDR integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

- Allegato B. Aggiornamento Istanza di riconoscimento di premi per il conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli della deliberazione ARERA 655/2015 approvata dalla Conferenza dei Sindaci con delibera n. 1/16 del 27 luglio 2016;
- Allegato C. Istanza di deroga dall'applicazione della delibera 655/15 per il periodo di 12 mesi ai sensi dell'art. 3.2 della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR”;
- Allegato D. Istanza di deroga per la temporanea esclusione, ex ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente fino al 31/12/2019 ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2015/R/IDR;
- Carta del S.I.I. in vigore – aggiornamento del 6 agosto 2018;
- Nota di Acea ATO 2 S.p.A. prot. 289665/p del 20 luglio 2018;
- Nota di Acea ATO 2 S.p.A. prot. 262725/p del 27 giugno 2018;

il verbalizzante
dott. ing. Massimo Paternostro





***Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente***

**RICEVUTA DI INVIO TELEMATICO AL TRATTAMENTO
DEI DATI**

L'Operatore Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma, P.IVA 80034390585 ha fornito in data 29/10/2018 i dati relativi alla raccolta Tariffe servizi idrici, Periodo regolatorio 2016-2019 : Anno raccolta 2018 - Tariffe e RQTI per la configurazione ATO 2 - LAZIO CENTRALE ROMA / ACEA ATO2 S.P.A..

L'operazione è stata registrata con il numero progressivo:

2018 - IP_105

L'invio telematico al trattamento dei dati è stato effettuato da Massimo Paternostro, Cod.Fiscale PTRMSM60E04L219H.

Questo documento è stato prodotto automaticamente il 29/10/2018 - 11:54:59.

APP. 3

DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2018

572/2018/R/IDR

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1041^a riunione del 13 novembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la

APP. 3

determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 141/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario proposti dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio Centrale – Roma”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 463/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio Centrale – Roma”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2016, 674/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio centrale - Roma” (di seguito: deliberazione 674/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del

APP. 3

Commissario unico di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);

- il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la determina 29 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti, trasmessi, in data 29 ottobre 2018 – e successivamente integrati, da ultimo, in data 5 novembre 2018 – dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di

APP. 3

- redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
 - l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...);
 - l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati "la determinazione delle componenti di costo (...) e l'aggiornamento delle tariffe applicate";
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale - previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha richiamato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: *i*) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica

APP. 3

- (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; ii) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
- b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente, al pari delle altre disposizioni regolatorie dell'Autorità nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato anche con riferimento ad eventuali disposizioni convenzionali difformi);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini dell'aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
 - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;

APP. 3

- v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.
- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2 della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4 del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
 - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
 - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono

APP. 3

essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;

- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
 - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PDI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2018 e 2019 (come esplicitati - in sede di prima approvazione - nell'Allegato A alla deliberazione 674/2016/R/IDR), la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, in data 29 ottobre 2018, ha trasmesso – ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata – l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore ACEA ATO 2 S.p.a., nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all'articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l'altro attestando la sussistenza, per il gestore

APP. 3

ACEA ATO 2 S.p.a., dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:

- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall'Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano all'89,4%, mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 90,7% dei rispettivi volumi totali;
 - l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
 - l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE, pur specificando che il Comune di Roma è attualmente sotto osservazione per effetto della procedura di infrazione 2014/2059, con conseguenti interventi pianificati per la risoluzione della criticità in parola;
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, il soggetto competente in parola ha individuato:
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
 - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 95,34 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 50,5%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 6% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - installazione di dispositivi per la distrettualizzazione, la regolazione delle pressioni di rete e il controllo attivo delle perdite;
 - rinnovo e adeguamento delle reti di acquedotto;
 - sostituzione dei misuratori di utenza;
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio" (la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020):
 - un valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa) pari a 10,72 ore;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle interruzioni del 2% annuo;

APP. 3

- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o individuazione di nuove fonti di approvvigionamento ai fini del relativo utilizzo in situazioni di emergenza;
 - o realizzazione di collegamenti tra diversi sistemi di adduzione;
 - o messa in sicurezza dell'acquedotto del Peschiera e dell'acquedotto Marcio;
 - o potenziamento delle reti e degli impianti di acquedotto, nonché realizzazione di nuovi serbatoi;
 - o potenziamento del telecontrollo sulle reti e sugli impianti idrici, precisando che tali interventi *“hanno influenza anche su[i] [macro-] indicatori M1 e M3”*;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - *“Qualità dell'acqua erogata”*:
 - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,018%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 7,2% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,3%, specificando che la valutazione degli indicatori M3b e M3c è stata condotta escludendo dal computo taluni *“campioni non conformi per parametri della (...) Parte C rientranti nell'art.14 [del] D. Lgs.31/01, [in quanto] quando vi [fosse] evidenza documentata dell'applicazione di limiti meno restrittivi condivisi con ASL e EGA si [è ritenuto] di applicare tali limiti meno restrittivi per la valutazione della conformità”*, a fronte della previsione con la quale l'Autorità espressamente dispone che per il calcolo degli indicatori M3b e M3c debbano essere considerati - ai sensi dei commi 12.2 e 13.2 della RQTI - i *“campioni di acqua analizzati nell'anno a dal gestore nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione e risultati non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del medesimo [d.lgs.31/2001]”*;
 - l'obiettivo di miglioramento (anche rispetto agli asseriti valori iniziali dell'indicatore M3b, pari al 7,2%, e dell'indicatore M3c, pari allo 0,3%) corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe D in due anni;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione su fonti locali di approvvigionamento;
 - o risanamento e potenziamento di alcuni impianti di trattamento esistenti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - *“Adeguatezza del sistema fognario”*:
 - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 23,1/100 km, con il 71,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e il 39,5% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza

APP. 3

- degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o risanamento delle condotte fognarie e ripristino di alcuni impianti di sollevamento, nonché interventi volti all'eliminazione di acque parassite dalle reti fognarie;
 - o adeguamento degli scaricatori di piena;
 - o estensione del telecontrollo sulla rete fognaria;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
 - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica del 15,8%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - un *target* di riduzione del quantitativo totale di fanghi di depurazione tali quali smaltiti in discarica del 3% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o realizzazione, presso uno specifico impianto di depurazione, della sezione di essiccamento termico dei fanghi, *revamping* della fase di digestione anaerobica e realizzazione di un nuovo comparto di disidratazione meccanica, precisando che tale intervento è funzionale anche al conseguimento dell'obiettivo di cui al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata";
 - o implementazione sperimentale della tecnologia di ozonolisi per il trattamento dei fanghi e realizzazione di un essiccatore presso due impianti di depurazione;
 - o ottimizzazione energetica dei comparti di digestione aerobica di alcuni depuratori finalizzata a ridurre la produzione di fango, nonché a conseguire una migliore sedimentazione secondaria delle acque reflue;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
 - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 21,4%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 20% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o adeguamento e potenziamento di alcuni impianti di depurazione nonché di specifiche sezioni di trattamento in taluni impianti;
 - o realizzazione di nuovi depuratori, contestualmente alla dismissione di alcuni impianti minori meno efficaci;
- il soggetto competente in parola ha, inoltre, programmato interventi di estensione della rete fognaria volti, in generale, a minimizzare il relativo impatto ambientale;
- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI – tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto – la

APP. 3

- Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha attestato il recepimento dei medesimi, nonché dei relativi indennizzi automatici, nella Carta dei servizi, secondo quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
- la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha, altresì, richiesto all'Autorità la possibilità di ricorrere alle forme di flessibilità nell'applicazione della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione 917/2017/R/IDR per i casi di operazioni straordinarie di aggregazione gestionale, all'uopo rappresentando l'avvenuta acquisizione della gestione del servizio idrico potabile nel Comune di Civitavecchia (in data 3 aprile 2018) e nel Comune di Morlupo (in data 16 aprile 2018), evidenziando contestualmente che, con riferimento ai menzionati territori, risultano ancora carenti *“le informazioni inerenti la rete idrica, [e che] sono state fornite in fase di acquisizione solo delle mappe di massima dello sviluppo della rete nel territorio e della ubicazione degli impianti”*;
 - in particolare, in ragione delle circostanze di cui al precedente alinea, il soggetto competente in parola ha formulato all'Autorità
 - istanza *ex ante* - ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea esclusione (riferita agli anni 2018 e 2019) dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard specifici;
 - con riferimento ai macro-indicatori M1 - “Perdite idriche” e M3 - “Qualità dell'acqua erogata”, istanza *ex ante* - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione (riferita agli anni 2018 e 2019) del meccanismo incentivante, di cui all'articolo 7 del medesimo provvedimento, al perimetro preesistente all'effettuazione delle operazioni di aggregazione gestionale;
 - ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce del citato recepimento della RQTI nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 918/2017/R/IDR - ha confermato, per il gestore ACEA ATO 2 S.p.a., la collocazione, ai fini del computo tariffario per gli anni 2018 e 2019, nello *Schema IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 674/2016/R/IDR;
- in particolare, a fronte dei richiamati obiettivi di qualità tecnica, il soggetto competente in parola ha pianificato, per gli anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti;

APP. 3

- inoltre, le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento all’incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili hanno accertato uno scostamento di modesta entità tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR; il menzionato scostamento (motivato anche dalle difficoltà che hanno caratterizzato gli *iter* autorizzativi) non pregiudica la collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l’Ente di governo dell’ambito in oggetto, in ragione dell’entità degli investimenti programmati, ha specificato di avere esercitato:
 - la facoltà di applicare l’ammortamento finanziario, di cui al comma 16.5 dell’Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ricorrendo dunque all’utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie;
 - ai sensi del comma 9.2 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stata confermata la scelta del valore del parametro ψ - nell’ambito del range (0,4-0,8) - ponendolo pari a 0,6;
- stante, a partire dall’anno 2018, il vincolo di destinazione della componente tariffaria $FoNI^a$ esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari - il soggetto competente in parola ha evidenziato di aver provveduto (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 10.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR) a riattribuire la quota di $FoNI^a$ (inizialmente destinata ad agevolazioni tariffarie) alla componente OP_{social}^a , introdotta (a decorrere dal 2018) per la copertura degli oneri conseguenti al mantenimento delle agevolazioni migliorative (c.d. bonus idrico integrativo) rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale ai sensi della deliberazione 897/2017/R/IDR;
- l’Autorità si riserva di verificare l’eventuale scostamento tra la quantificazione della componente OP_{social}^a di cui al precedente alinea e l’ammontare effettivamente impiegato per l’erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, secondo quanto previsto dal richiamato comma 10.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- il soggetto competente ha altresì avanzato, ai sensi del comma 9.2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, istanza per il riconoscimento - con riferimento alle annualità 2018 e 2019 - di costi aggiuntivi $Opex_{OT}^a$ (relativi ad aspetti riconducibili all’adeguamento a taluni standard di qualità tecnica definiti con la deliberazione 917/2017/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore), specificando che:
 - la richiesta in questione è motivata dalla necessità di coprire gli oneri aggiuntivi connessi ai macro-indicatori M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 -

APP. 3

- “Adeguatezza del sistema fognario e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”, precisando, inoltre, che detti costi sono correlati al personale integrativo destinato, in particolare, alla ricerca perdite, al monitoraggio degli apparati di telecontrollo e di disinfezione, al prelievo per le analisi di potabilità, al controllo preventivo delle reti fognarie, nonché al monitoraggio della qualità dei reflui depurati;
- gli oneri in parola sono in parte attribuiti alla componente *ERC* come costi della risorsa *ResC*;
 - nell’ambito della valorizzazione della componente *ERC*, l’Ente di governo ha, altresì, esplicitato come “costi ambientali e della risorsa aggiornabili”, *ERC_{at}*, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica, ai contributi per i consorzi di bonifica e agli oneri per la gestione delle aree di salvaguardia;
 - in sede di computo delle componenti a conguaglio di cui all’articolo 29 del MTI-2, il medesimo soggetto competente ha evidenziato:
 - di aver ricompreso, nella voce Rc_{ALTRO}^a relativa all’anno 2019, anche l’importo afferente ad “*un accordo di locazione [tra ACEA ATO 2 S.p.a. ed il Consorzio del Simbrivio] per [l’uso di un] immobile sito nel Comune di Cave per il periodo maggio 2003 – aprile 2013*”;
 - con riferimento al calcolo della voce Rc_{VOL}^a (a recupero dello scostamento tra il ricavo derivante dalle tariffe effettivamente applicate e il VRG calcolato per l’anno $(a - 2)$), di aver ricompreso, tra i ricavi effettivamente conseguiti, una componente negativa a compensazione di taluni importi “*fatturati ai soggetti subdistributori*” in annualità antecedenti al 2016; la riferita trattazione ha tuttavia effetto significativo sul calcolo del moltiplicatore tariffario limitatamente all’annualità 2019;
 - per il gestore in oggetto, la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma, al fine di contenere l’incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria *FoNI* afferente alle annualità 2018 e 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in sede di prima approvazione, l’Autorità ha accolto l’istanza presentata (ai sensi del comma 32.1, lett. a), del MTI-2) dall’Ente di governo dell’ambito per il riconoscimento di premi connessi al conseguimento di standard qualitativi reputati migliorativi rispetto a quelli definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e considerati prioritari; al riguardo tra le premesse della deliberazione 674/2016/R/IDR è stato esplicitato che:

“la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma, rappresentando che «*l’impatto tariffario del premio riferito alle performance dell’anno 2016 si avrà, a partire dalle tariffe dell’anno 2018 e nei limiti in cui siano stati raggiunti e consuntivati livelli di qualità del servizio pari a quelli migliorativi proposti*», ha proceduto ad imputare:

APP. 3

- 19.610.594 euro nel calcolo tariffario dell'annualità 2018 (ipotizzando che «*il Gestore nel 2016 riesca ad ottenere il 65% del massimo [pari a 30.170.145 euro] dei premi previsti*» per la citata annualità 2016);
- 40.226.860 euro nel calcolo tariffario dell'annualità 2019, e per gli anni successivi (ipotizzando che il medesimo gestore riesca ad ottenere il 100% del massimo dei premi previsti per le annualità successive al 2016)»;
- successivamente, alla luce dei dati forniti dal gestore, il citato soggetto competente, rilevando – in particolare per l'annualità 2017 – il mancato conseguimento di alcuni dei citati standard migliorativi, ha proceduto a rideterminare, *ex post*, i premi assegnabili al gestore in parola e, contestualmente, a quantificare, per gli anni 2018 e 2019, la componente $Rc_{\Delta Q}^a$ (prevista, dal comma 34.3 del MTI-2, a recupero dei premi, Rc_{premi}^a , riconducibili ad aspetti di qualità contrattuale applicati ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$); in particolare, in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'Ente di governo ha quantificato la voce $Rc_{\Delta Q}^a$:
 - ponendola pari a 23.060.196 per l'anno 2018;
 - ponendola pari a 30.361.690 per l'anno 2019;
- alla luce dell'esperienza maturata nel 2016 e nel 2017, l'Ente di governo in oggetto ha, altresì, sottoposto all'attenzione dell'Autorità alcune modifiche al meccanismo premiale originariamente definito, con riferimento alle quali - avendo effetti nelle elaborazioni tariffarie successive al 2019 - l'Autorità si riserva di effettuare le proprie valutazioni nell'ambito delle predisposizioni tariffarie di pertinenza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;

APP. 3

- non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che il gestore in parola ha in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in linea generale, le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio sia idoneo a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore ACEA ATO 2 S.p.a.;
- tuttavia, ai fini dell'individuazione del macro-indicatore M3 - “Qualità dell'acqua erogata”, non possa essere ritenuta ammissibile la valutazione iniziale del tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) e del tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) compiuta dal soggetto competente, atteso che la medesima è stata condotta escludendo dal computo taluni “*campioni non conformi per parametri della (...) Parte C rientranti nell'art.14 [del] D. Lgs.31/01 (...)*”, contravvenendo alle previsioni di cui ai commi 12.2 e 13.2 della RQTI, le quali espressamente dispongono che per il calcolo degli indicatori M3b e M3c debbano essere considerati i “campioni di acqua analizzati nell'anno *a* dal gestore nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione e risultati non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del medesimo [d.lgs.31/2001]”;
- inoltre, tenuto conto delle variazioni del perimetro gestito dell'operatore in parola - in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza - sia opportuno:
 - accogliere, con riferimento al solo perimetro acquisito da ACEA ATO 2 S.p.a. a seguito delle riferite operazioni di aggregazione gestionale, l'istanza presentata dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma – ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR – per la temporanea esclusione dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard specifici, atteso che il periodo 2018-2019 è stato individuato come l'arco temporale

APP. 3

- necessario a rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni agli utenti finali;
- con riferimento ai macro-indicatori M1 - “Perdite idriche” e M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, accogliere l’istanza, riferita agli anni 2018 e 2019, presentata dal medesimo Ente di governo – ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR – per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante (di cui all’articolo 7 del medesimo provvedimento) al perimetro gestionale preesistente alle richiamate operazioni di aggregazione, attesa la necessità di evitare effetti distorsivi nell’implementazione iniziale del citato meccanismo;
 - nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti per l’adeguamento a taluni degli standard di qualità tecnica, come definiti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore medesimo, sia opportuno accogliere l’istanza per il riconoscimento della componente $Opex_{QT}^a$ presentata dall’Ente di governo dell’ambito per l’operatore in parola;
 - con riferimento al computo delle componenti a conguaglio di cui all’articolo 29 del MTI-2, atteso che la regolazione tariffaria vigente - in un’ottica di certezza dei corrispettivi applicati all’utenza - non consente il recupero di voci che, per varie motivazioni, non erano state considerate nel computo tariffario delle annualità di pertinenza, non possa:
 - essere ammesso al riconoscimento tariffario l’importo (afferente al periodo 2003-2013) relativo all’accordo di locazione tra ACEA ATO 2 S.p.a. ed il Consorzio del Simbrivio, ricompreso nella quantificazione della componente Rc_{ALTRO}^a dell’anno 2019;
 - trovare accoglimento la riferita trattazione – ai fini del calcolo della voce Rc_{VOL}^a , e in particolare nell’ambito del computo dei ricavi effettivamente conseguiti – di una componente negativa a compensazione di taluni importi “fatturati ai soggetti subdistributori” in annualità antecedenti al 2016;
 - conseguentemente, per la gestione in parola, sia necessario rideterminare per l’anno 2019, il valore del moltiplicatore tariffario ϑ nei termini di cui all’Allegato A;
 - le citate proposte tariffarie comunicate all’Autorità, come rideterminate ai sensi del precedente alinea, appaiano adeguate al raggiungimento dei previsti obiettivi e livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell’aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all’articolo 2, della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma per il gestore ACEA ATO 2 S.p.a.,

APP. 3

- approvando il medesimo con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore *g* di cui all'Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 4 della deliberazione 674/2016/R/IDR e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 3. di prescrivere all'Ente di governo dell'ambito di provvedere, entro il 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, alla trasmissione delle pertinenti informazioni necessarie all'individuazione del valore iniziale del macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata" (e, nello specifico, del tasso di campioni non conformi, indicatore M3b, e del tasso di parametri non conformi, indicatore M3c) secondo le modalità previste dai commi 12.2 e 13.2 della RQTI;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 novembre 2018


IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

APP. 3

Allegato A

Valori del moltiplicatore tariffario rideterminati e approvati, quali valori massimi, ai sensi del punto 4 della deliberazione 674/2016/R/IDR e del comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR.

Regione	Ente di governo dell'Ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore e tariffario g^{2018}	Moltiplicatore tariffario g^{2019}	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Lazio	Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma	1202	ACEA ATO 2 S.p.a.	1,107	1,171	3.522.055	85



STO ATO2 ROMA
Protocollo Entrata N: 0002647/18
del: 11/12/2018

Spettabile
Segreteria Tecnico Operativa Conferenza dei Sindaci
ATO2 Lazio Centrale – Roma
c.a. Dott. Ing. Massimo Paternostro

stoato2roma@pec.ato2roma.it

Inviata a mezzo PEC

Roma, 10 dicembre 2018

Oggetto: risposta vostra nota 2420/18 del 15/11/2018 “Prescrizioni Delibera ARERA 13/11/18 572/2018/R/idr “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma”.

Con riferimento alle informazioni richieste con nota in oggetto circa il macro-indicatore **M3 – Qualità dell’acqua erogata**, si precisa quanto segue:

- Il punto “f” pag. 67 della Relazione di accompagnamento qualità tecnica e programma degli interventi è un mero errore dovuto ad un refuso in fase di redazione del documento in quanto non esistono accordi vigenti tra la Acea Ato2 SpA. e ASL o EGA di cui all’art. 14 del D. Lgs. 31/01;
- le modalità di calcolo degli indicatori M3b ed M3c, meglio declinate nel nuovo paragrafo **4.3 – M3 qualità dell’acqua erogata** che sostituisce l’omonimo della Relazione su richiamata, trasmesso in allegato, hanno rispettato le indicazioni di cui ai commi 12.2 e 13.2 dell’Allegato A alla delibera 917/2017/R/IDR.

Per quanto sopra rappresentato si dichiara che i valori dei parametri M3b ed M3c non subiscono variazioni rispetto a quanto indicato nel file RDT 2018.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Ing. Sandro Cecili)

APP. 4

4.3 M3 – qualità dell'acqua erogata

4.3.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi

Esplicitare le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
<i>APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di approvvigionamento</i>	L'origine naturale di alcuni composti presenti nelle acque, soprattutto nelle zone vulcaniche per l'Ato2, ha comportato la necessità di interventi di potabilizzazione dell'acque emunte.
<i>DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione</i>	Il grado di copertura del servizio idrico è molto elevato, pari al 99,2% su tutto l'Ato2, e arrivando al 99,9 % per il Comune di Roma, si prevede comunque un estensione del servizio con posa di nuove reti per andare incontro agli sviluppi urbanistici.

Indicare:

		M3a	M3b	M3c	M3
Valore indicatore:	Anno 2016	0,018%	7,15%	0,31%	
	Anno 2017	0,003%	6,41%	0,29%	
Classe:	Anno 2018				E
	Anno 2019*				D
Obiettivi minimi:	Anno 2018				Classe prec. in 2 anni
	Anno 2019*				

*previsione

In linea alle prime indicazioni operative Utilitalia-Anea ricevute con la circolare Utilitalia del 16/04/2018 numero 1080/AR/a la durata delle ordinanze di non potabilità è stata “depurata” dei tempi amministrativi necessari per la revoca della stessa ordinanza, facendo coincidere la fine delle condizioni di non potabilità con la fase in cui il Gestore accerta il rientro con campione conforme e ne dà comunicazione agli organi competenti, ivi compreso l'Ente che ha emesso l'ordinanza. Più precisamente, in caso di mancata e tempestiva revoca dell'ordinanza, la durata della medesima si è considerata interrotta decorse 48 ore dalla comunicazione da parte del Gestore del superamento della non conformità.

APP. 4

Per il calcolo dell'indicatore **M3b**, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 comma 2 dell'allegato A alla Delibera 917/17, la definizione della tipologia dei campioni utilizzata è la seguente:

- I. **Ca_{ACQ-tot}**: il denominatore comprende tutti i campioni da controlli interni effettuati sulla rete a valle di eventuali potabilizzatori.

Sono state considerate le seguenti casistiche:

- a. campioni prelevati in uscita da potabilizzatori, serbatoi di disinfezione, serbatoi in distribuzione, punti di controllo in rete e, eventualmente, contatori su cui sono state effettuate analisi di laboratorio,
- b. campioni eseguiti dal gestore: programmati (cioè previsti nel Piano di controllo indipendentemente se condiviso o no con ASL), straordinari, prelevati dopo non conformità interna o segnalata da ASL (ricontrolli);
- c. campioni in uscita alle Case dell'acqua in gestione al gestore del SII per la sola acqua liscia e non per quella con aggiunta di anidride carbonica.

Sono, invece, stati esclusi:

- d. campioni prelevati presso impianti interni (es. edifici pubblici come scuole e ospedali, contatori all'interno di proprietà privata ecc..), limitandosi sempre ai punti di consegna.
- e. campioni prelevati a contatori ma non pertinenti con il SII (es. mancanza valvole di non ritorno con acqua in rete da pozzi privati);
- f. controlli su nuove tubazioni: si escludono perché le tubazioni non sono in servizio
- g. campioni prelevati su impianti fuori servizio o su acquedotti con ordinanza di non potabilità in atto;
- h. I campioni su cui siano stati eseguiti unicamente parametri determinati in campo.

- I. **C^a_{ACQ-cnc}**: il numeratore comprende i campioni da controlli interni effettuati sulla rete a valle di eventuali potabilizzatori, non conformi All.I parte A, B, C, D.Lgs.31/01 anche con riferimento all'art. 6 comma 3 del medesimo decreto che stabilisce che *“Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.”*

Sono stati conteggiati tutti i campioni del tipo:

APP. 4

- a. campioni che hanno almeno un parametro non conforme per la tabella parte A o B;
- b. campioni che presentano almeno un parametro non conforme per la tabella parte C.

Per l'**indicatore M3c**, così come rappresentato dall'art. 13 comma 2 dell'allegato A alla Delibera 917/17, il tasso di parametri da controlli interni non conformi è determinato come numero di parametri non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.Lgs. 31/2001 anche con riferimento all'art. 6 comma 3 del medesimo decreto ed in coerenza con le assunzioni di cui ai punti sopra esposti.

Relativamente al calcolo del G3.2 si precisa che allo stato attuale il "Numero di utenti serviti da sistemi di acquedotto per i quali è stato realizzato il modello Water Safety Plan (WSP - compresi utenti indiretti)" è pari a zero e conseguentemente

G3.2=0.

Acea Ato 2 sta implementando il WSP per il sistema idrico a servizio di circa 500.000 abitanti in una vasta area del centro di Roma che sarà alimentato anche dal nuovo potabilizzatore di Grottarossa. A tal fine ha stipulato un accordo con l'Istituto Superiore di Sanità.